



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 1 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI,
BIODIVERSITA'**

Assunto il 07/07/2025

Numero Registro Dipartimento 1113

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9836 DEL 07/07/2025

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la redazione del Registro generale degli usi civici, previsto dall'art. 10 della L.R. n. 18/2007 e s.m.i., nonché dall'art. 14 del R.R. n. 15/2024

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la L.R. del 13/05/1996 n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare gli artt. 28 e 30 che individuano compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e del Dirigente responsabile di Settore;
- la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 concernente "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il regolamento regionale n. 11/2024 concernente "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024;
- il D.D.G. n. 15768 del 11/11/2024 avente per oggetto: Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24.10.2024. Micro-organizzazione;
- la Delibera n. 168 del 23 aprile 2025 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 24/04/2025, con il quale è stato conferito all'Ing. Iritano Giuseppe l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale";
- la D.G.R. n. 297 del 23.06.2023 con la quale è stata individuata, per l'incarico di direzione del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità", la Dott.ssa Francesca Palumbo, dirigente già assegnata al Dipartimento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del R.R. n. 10/2021";
- il D.D.G. n. 9396 del 03/07/2023 con il quale, prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 297 del 23/06/2023, è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Palumbo l'incarico di Dirigente del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità" con decorrenza dal 3 luglio 2023 e per la durata di anni tre;
- la nota prot. n. 106906 del 19/02/2025 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi ai Dirigenti di Settore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'anno 2025;
- il D.D.S. n. 2225 del 19/02/2025 concernente: "MICRO-ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE N.1 "COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI, BIODIVERSITA'" - ASSEGNAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELLE UU.OO., DEI PROCEDIMENTI DELLE MANSIONI DELLE ATTIVITA' ED OBIETTIVI PER L'ANNO 2025 AI DIPENDENTI." con la quale viene assegnata, tra l'altro al funzionario Vincenzo Sangiovanni la responsabilità dei procedimenti in materia di usi civici;
- la D.G.R. n. 113 del 25.03.2025 concernente "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027";

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;
- il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";

- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata “Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali”;
- l'art. 1, commi 1° e 3°, d.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 (“trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici”) che prevedono che: “Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario (...)” e che: “in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: (...)”;
- l'art. 66 (Agricoltura e Foreste) d.P.R. 24 luglio 1977, 616 ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: “Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata”;
- la legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria”;
- la legge 8 agosto 1985, n. 431 (cd. Legge Galasso), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, tra gli altri beni, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici;
- l'art. 142 d.lgs. 42 del 2004, prevede che: “sono comunque di interesse paesaggistico (...): h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici”;
- l'art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (T.U. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA') “I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione”, ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell'opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia di domini collettivi”, in particolare l'art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: “*Il regime giuridico (...) resta dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuocabilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale*”, al comma 5 che “*l'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo*” ed al comma 6 che “*con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.*”;

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante «Norme in materia di usi civici» e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 15 del 30 dicembre 2024, pubblicato sul BURC n. 270 di pari data, concernente REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21/8/2007, N. 18, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 762 nella seduta del 27/12/2024;

CONSIDERATO che il Registro generale degli usi civici ha la funzione di pubblicità puramente notiziale in merito ai terreni situati sul territorio regionale che sono stati oggetto di provvedimenti amministrativi e/o giurisdizionali in materia di usi civici; e che occorre disciplinare le modalità di formazione, tenuta, aggiornamento e consultazione del Registro generale degli usi civici della Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e dell'articolo 14 del regolamento regionale 30 dicembre 2024, n. 15;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 del R.R. n. 15/2024, il dirigente generale del Dipartimento competente in materia di usi civici adotta e detiene il regolamento per la redazione del Registro generale degli usi civici ed individua un Settore del Dipartimento incaricato del rilascio della documentazione costituente il Registro;

CONSIDERATO che l'approvazione del predetto regolamento è rilevante ai fini della misurazione della *performance* organizzativa del Settore e del Dipartimento per l'anno 2025;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3660 del 14 marzo 2025, con cui è stata istituita la Commissione incaricata della predisposizione della bozza di Regolamento per la redazione del Registro generale degli usi civici, disponendo altresì che tale bozza dovrà essere trasmessa, a mezzo posta elettronica istituzionale, al Dirigente del Settore n. 1 e al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale entro il 30 aprile 2025;

PRESO ATTO che, con e-mail istituzionale del 17 aprile 2025, il Presidente della Commissione ha trasmesso al Dirigente del Settore n. 1 e al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale la bozza di Regolamento, approvata nella seduta del 16 aprile 2025, dando così formale esecuzione a quanto disposto dal citato decreto dirigenziale;

CONSIDERATO che la bozza del Regolamento, predisposta dalla Commissione istituita con decreto dirigenziale n. 3660 del 14 marzo 2025, è stata trasmessa, con nota prot. n. 278083 del 24 aprile 2025, al Settore 6 "Centro Cartografico Regionale – QTRP – Vigilanza sugli Enti – Attività Trasversali" del Dipartimento regionale "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", per eventuali osservazioni da rendere entro e non oltre il 12 maggio 2025, ai fini della successiva condivisione con i Comuni interessati e con il Commissario per la liquidazione degli usi civici;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 308255 del 7 maggio 2025 e successiva nota prot. n. 309845 di pari data, il Dipartimento "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" ha trasmesso una proposta di modifica dell'art. 6, comma 3, della bozza di Regolamento, al fine di garantirne l'effettiva attuabilità e assicurare maggiore chiarezza e certezza operativa agli enti e ai soggetti coinvolti;

CONSIDERATO che la versione definitiva della bozza di Regolamento (ALLEGATO A al presente atto), che ha recepito le modifiche proposte dal Dipartimento regionale "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", è stata trasmessa, con nota prot. n. 325060 del 12 maggio 2025, ai Sindaci dei Comuni della Regione Calabria e al Commissario per la liquidazione degli usi civici della Calabria, al fine di acquisire eventuali osservazioni;

CONSIDERATO altresì che, entro il termine del 20 giugno 2025 stabilito dalla suddetta nota dipartimentale, né i Sindaci destinatari né il Commissario per la liquidazione degli usi civici hanno fatto pervenire osservazioni alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria in quanto le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono per legge a carico del richiedente l'accertamento;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed i Dirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

Su Proposta del Responsabile di Procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE il regolamento, ALLEGATO A al presente atto, per la redazione del Registro generale degli usi civici, previsto dall'art. 10 della L.R. n. 18/2007 e s.m.i., nonché dall'art. 14 del R.R. n. 15/2024;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del presente provvedimento e del relativo ALLEGATO A sul BURC a cura del Dirigente Generale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto delle Reg. UE 2016/679 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Settore 6 "Centro Cartografico Regionale – QTRP – Vigilanza sugli Enti – Attività Trasversali" del Dipartimento regionale "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", all'Ufficio del Commissariato degli Usi Civici della Calabria ed all'ANCI Calabria affinché provveda alla notifica per tutti i Sindaci dei Comuni calabresi;

DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica dell'atto, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Vincenzo Sangiovanni
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCA PALUMBO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Giuseppe Iritano
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

**REGOLAMENTO PER LA REDAZIONE DEL
REGISTRO GENERALE DEGLI USI CIVICI**

in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e dell'articolo
14 del regolamento regionale 30 dicembre 2024, n. 15



Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di formazione, tenuta, aggiornamento e consultazione del Registro generale degli usi civici della Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e dell'articolo 14 del regolamento regionale 30 dicembre 2024, n. 15.
2. Il Registro generale degli usi civici ha la funzione di pubblicità puramente notiziale in merito ai terreni situati sul territorio regionale che sono stati oggetto di provvedimenti amministrativi e/o giurisdizionali in materia di usi civici.

Art. 2
(Formazione del Registro generale degli usi civici)

1. La Regione Calabria, d'intesa con i Comuni e con il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Calabria, provvede alla formazione del Registro generale degli usi civici.
2. Il Registro è formato e gestito mediante descrizione tecnico-catastale dei beni che sono stati oggetto di provvedimento ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
3. È previsto l'utilizzo di supporto informatico, nello specifico della Piattaforma Terre Civiche della Regione Calabria, per la formazione e la gestione del Registro.

Art. 3
(Struttura e contenuto del Registro generale degli usi civici)

1. Il Registro generale degli usi civici è organizzato in forma di catalogo digitale, composto dal presente regolamento e dalla Piattaforma Terre Civiche della Regione Calabria.
2. L'inserimento dei dati e degli allegati nella Piattaforma informatica è realizzato, di norma, dagli utenti comunali, dal personale del Settore regionale competente e dall'Ufficio del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici della Calabria. Ogni soggetto, in conformità con le proprie competenze, opera secondo le funzionalità descritte nel rispettivo manuale utente della Piattaforma.
3. La Piattaforma Terre Civiche Regione Calabria offre le seguenti principali funzionalità per la gestione del Registro generale degli Usi Civici:
 - inserimento di nuovi provvedimenti e delle relative informazioni sulle particelle catastali;
 - ricerca avanzata di provvedimenti attraverso diversi criteri come Provincia, Comune, Foglio, Particella, numero e data del provvedimento e stato;
 - visualizzazione dei dettagli di ciascun provvedimento, inclusi gli allegati digitali;



- validazione o rigetto dei provvedimenti inseriti;
 - modifica dei provvedimenti da parte dell'Amministratore di sistema;
 - gestione dei dizionari della Piattaforma (province, comuni, tipi di atto, fonte, ecc.) e dei profili utente da parte dell'Amministratore di sistema;
 - esportazione dei risultati di ricerca in formato csv per gli Utenti regionali gestori e gli Utenti gestori comunali (limitatamente ai propri dati).
4. I provvedimenti inseriti dagli utenti comunali sono soggetti a validazione da parte del Settore regionale competente prima di essere considerati definitivi nel Registro. I provvedimenti inseriti direttamente dall'utente regionale gestore o dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici della Calabria, sono automaticamente validati.
5. Il Registro contiene l'elenco di tutti i terreni, situati sul territorio regionale, che:
- sono stati oggetto di accertamento del gravame di uso civico;
 - sono stati oggetto di provvedimenti amministrativi ai sensi della normativa vigente in materia di usi civici (ad esempio, liquidazioni, verifiche demaniali, legittimazioni, affrancazioni, reintegrazioni);
 - sono stati oggetto di provvedimenti giurisdizionali in materia di usi civici.
6. Per ciascun terreno iscritto, il Registro, per quanto disponibili, include le seguenti informazioni:
- **identificazione catastale** (Provincia, Comune, Sezione Censuaria, Foglio, Particella). Il Codice Comune sarà automaticamente valorizzato selezionando il Comune.
 - **informazioni sul diritto di uso civico**: Indicazione della sua esistenza o meno.
 - **riferimento al provvedimento amministrativo**: Numero Provvedimento; Data Provvedimento; Tipo Provvedimento; Tipo di Atto; Fonte.
 - **stato del provvedimento** (Inserito, Validato, Rigettato).
 - **superficie**.
 - **reddito Dominicale e Reddito Agrario** (se pertinenti).
 - **allegato/allegati** digitali del provvedimento (in formato PDF/A, eventualmente firmati digitalmente in modalità PAdES).

Art. 4

(Aggiornamento del Registro Generale degli Usi Civici)

1. L'aggiornamento del Registro generale degli usi civici è curato costantemente dalla struttura regionale competente, garantendo l'inserimento dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionale adottati.
2. I Comuni hanno l'obbligo di trasmettere alla Regione tutti i provvedimenti adottati in materia di uso civico riguardanti terre ricadenti nel proprio territorio, necessari per la formazione e l'aggiornamento del Registro. Contestualmente alla



trasmissione, devono provvedere all'inserimento dei dati sulla Piattaforma Terre Civiche della Regione Calabria, tramite la funzionalità "Inserisci Provvedimento". Questo include anche le deliberazioni della Giunta comunale adottati ai sensi dell'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., che costituiscono l'atto finale del procedimento in esito all'istruttoria eseguita dai periti istruttori demaniali, da sottoporre all'esame di legittimità del Dipartimento regionale competente conformemente al medesimo art. 15.

3. L'aggiornamento tramite l'utilizzo della Piattaforma Terre Civiche è eseguito dall'utente secondo la propria profilazione di abilitazione.

Art. 5

(Struttura Regionale Competente)

1. Il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale adotta e detiene il regolamento per la redazione del Registro generale degli usi civici e individua il Settore incaricato del rilascio della documentazione costituente il Registro.
2. La responsabilità della gestione e dell'aggiornamento del Registro generale degli usi civici è attribuita al Settore 1 - Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi Civici, Biodiversità del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale.
3. Il Settore responsabile provvede all'inserimento, alla verifica e alla validazione dei dati nel Registro attraverso la Piattaforma Terre Civiche della Regione Calabria, nel rispetto dei diversi ruoli utente previsti dal sistema.

Art. 6

(Aspetti tecnici e interoperabilità della Piattaforma Terre Civiche)

1. La Piattaforma Terre Civiche della Regione Calabria è progettata e realizzata in modo da garantire l'interoperabilità con il Geoportale regionale. Tale interoperabilità, che deve essere curata dal Dipartimento cui afferisce il Centro Cartografico Regionale, consente la visualizzazione e l'integrazione dei dati relativi agli usi civici all'interno del sistema cartografico regionale.
2. Le specifiche tecniche per l'attuazione dell'interoperabilità sono definite dal Settore 1 - Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi Civici, Biodiversità del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, in collaborazione con gli uffici regionali competenti in materia di sistemi informativi e geoportale.
3. Il Settore competente del Centro Cartografico Regionale cura la gestione ed eventuale visualizzazione del layer degli usi civici, nonché per il rilascio dei dati in formato shapefile. Tali attività verranno rese operative all'atto del ripristino della



funzionalità del Geoportale regionale, a seguito degli interventi già programmati da parte del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche”.

Art. 7

(Accesso e consultazione del Registro)

1. Il Registro generale degli usi civici è consultabile, per finalità istituzionali, dagli utenti abilitati dal Settore regionale competente del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale. L'accesso alla Piattaforma Terre Civiche della Regione Calabria avviene tramite il Portale CalabriaLogin, con autenticazione SPID per gli utenti esterni alla Regione (Comuni, Commissario) e Authentication Manager (AM) per gli utenti regionali.
2. In conformità all'articolo 10, comma 1, della l.r. 18/2007, il Dipartimento competente in materia di usi civici provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale, di un estratto tabellare del Registro generale degli usi civici. Tale estratto include un elenco dei terreni oggetto di accertamento demaniale, individuati per provincia, comune, foglio, particella, numero e data del provvedimento. Il documento in formato PDF è aggiornato con cadenza periodica e, in ogni caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Gli utenti abilitati tramite la Piattaforma informatica possono (in base al proprio ruolo) consultare, modificare e scaricare la documentazione nei formati previsti, i dati del Registro attraverso diversi filtri (Provincia, Comune, Sezione, Foglio, Particella, Numero Provvedimento, Data, Stato, Diritto uso civico).

Art. 8

(Richiesta di attestazione sull'esistenza del gravame di uso civico)

1. Chiunque vi abbia interesse, ai fini consentiti dalla legge, può presentare al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale richiesta scritta di attestazione sull'esistenza o meno del gravame di uso civico su specifici terreni.
2. La richiesta, redatta in conformità al modulo “Allegato A2” del regolamento regionale n. 15/2024, deve essere corredata dalla documentazione ivi prevista, inclusa la visura catastale storica aggiornata dei terreni interessati e l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti. Per il rilascio di tale attestazione è dovuta alla Regione la somma di Euro 25,00 quale quota fissa ed Euro 2,00 per ogni singola particella catastale, a titolo di diritti di ricerca e di segreteria.
3. Il Settore competente, espletata la necessaria istruttoria anche attraverso la consultazione del Registro generale degli usi civici, rilascia l'attestazione richiesta.



Art. 9

(Conservazione dei dati)

1. I dati e la documentazione contenuti nel Registro sono conservati in formato digitale, in conformità alle normative vigenti in materia di conservazione digitale degli atti amministrativi e di protezione dei dati personali.
2. L'Amministratore di sistema della Piattaforma informatica garantisce la sicurezza e l'integrità dei dati contenuti nel Registro.
3. Gli utenti autorizzati sono responsabili del trattamento dei dati personali contenuti negli atti amministrativi e nei provvedimenti giurisdizionali inseriti in consultazione in banca dati, ai sensi del Regolamento UE n.2016/679.

Art. 10

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e ss.mm.ii., del regolamento regionale 30 dicembre 2024, n. 15 e ss.mm.ii., e alle altre normative regionali e nazionali in materia di usi civici.